

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto fra vivi a titolo particolare: quali conseguenze?**

*Ai sensi dell'[art. 111 c.p.c.](#), il trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto fra vivi a titolo particolare comporta la prosecuzione del processo fra le parti originarie. Ciò posto, il successore a titolo particolare ben può vantare una possibilità di intervento nel giudizio già instaurato, senza peraltro poter mai assumere la qualifica di litisconsorte necessario.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.11.2015, n. 23116**

*...omissis...*

Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 - omessa e/o inidonea motivazione della sentenza - nullità mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 1012 c.c.", sostenendo la sussistenza e necessità della rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.". Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..

Col motivo in esame si lamenta, in sostanza, la "violazione del litisconsorzio necessario con la conseguente nullità della sentenza" in dipendenza della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del nudo proprietario del fondo servente.

Il motivo (con errato riferimento al non inerente art. 1012 c.c.) non è fondato.

Innanzitutto deve osservarsi che viene svolta, peraltro in modo non corretto e confuso, una censura promiscua con la quale si invoca, in pratica, una nullità per mancata integrazione del contraddittorio ed omessa rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. Il tutto ricorrendo anche all'allegazione del pretesa, ma insussistente, "omessa e/o inidonea motivazione della sentenza" impugnata.

Tuttavia - giova osservare a sostegno della ritenuta infondatezza del motivo - la Corte territoriale, facendo buon governo delle norme di diritto e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie, ha dato conto - con congrua motivazione immune da vizi logici censurabili in questa sede - della mancata suddetta rimessione.

In particolare la gravata decisione ha correttamente evidenziato che, in ipotesi, si applicava l'art. 111 c.p.c.. Alla stregua di tale norme il trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto fra vivi a titolo particolare comporta, proprio come nella fattispecie in esame, la prosecuzione del processo fra le parti originarie (Cass. n. 15961/2007 e 18220/2008).

Il successore a titolo particolare ovvero, in ipotesi, la nuda xxxxxx poteva ben vantare una possibilità di intervento nel giudizio già instaurato senza peraltro poter mai assumere la qualifica di litisconsorte necessario (Cass. merito è indubbio che il proposto motivo n. 21773/2006).

Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.

Con il secondo motivo del ricorso in esame si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, nonché motivazione contraddittoria e/o insufficiente su un fatto controverso e decisivo".

Il motivo attiene, in pratica, alla questione, già affrontata nel giudizio di merito, della individuazione delle porzioni immobiliari alla stregua dei dati catastali. Essendo quella oggi riproposta una questione eminentemente di merito appare di tutta evidenza che il motivo si risolve in una istanza tendente ad una rivalutazione in fatto non più possibile in questa sede. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

Con il terzo motivo parti del ricorso principale si prospetta il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e art. 1159 bis c.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

Il motivo pone la questione dell'usucapione breve quinquennale ex art. 1159 bis c.c. che parte ricorrente intenderebbe fare oggetto di nuova discussione sul presupposto che la medesima questione era stata formulata come eccezione e, quindi, come tale era ammissibile (anche ove proposta in grado di appello) a mente dell'art. 345 c.p.c. nel vecchio testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 entrata in vigore, come ricorda parte ricorrente, il 30.4.1995 ovvero dopo l'instaurazione del giudizio.

Senonchè la questione esula, invero, dal regime processuale applicabile in quanto l'adita Corte di Appello, con la gravata decisione, ha, con propria adeguata valutazione, ritenuto che - nella specifica ipotesi - si era al cospetto di una vera e propria domanda riconvenzionale inammissibile, come tale ed a differenza dell'eccezione, anche applicando il testo dell'art. 345 c.p.c. anteriore a quello novellato e vigente.

Peraltro il motivo non coglie e neppure censura adeguatamente tale inquadramento e valutazione della questione operati, per di più, correttamente con la sentenza impugnata.

Il motivo deve, quindi, essere respinto.

Il ricorso principale va, quindi, rigettato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione ed omessa pronuncia (su una eccezione - error in procedendo).

Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., di quesito.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta l'omessa decisione sull'eccepita inapplicabilità dell'art. 938 c.c. in mancanza di domanda e, (dunque il relativo) ulteriore profilo di ultrapetizione".

Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., di quesito.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla inapplicabilità dell'art. 938 alla fattispecie concreta".

Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., di quesito.

8.- Gli esposti primi tre motivi del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logica. Con i motivi congiuntamente esaminati, avendo riguardi a vari profili tutti attinenti alla medesima sollevata questione, si lamenta, nella sostanza, l'applicazione dell'art. 938 c.c., anche in assenza di una "specifica domanda

della parte" (xxxxxx comune questione sottesa ai motivi è infondata. L'art. 938 c.c. è applicabile, di norma, all'ipotesi di occupazione di suolo di terzi.

L'invocata inapplicabilità della norma nella fattispecie postulava e necessitava della ricorrenza di una differente situazione fattuale ben definita quale poteva essere la dedotta occupazione promiscua ovvero parzialmente inerente al suolo asseritamente condominiale.

Tuttavia la parte ricorrente incidentalmente, al di là della applicazione oggi invocata col primo motivo in esame delle norme di cui all'art. 1100 c.c. e ss., non ha contestato, nè adeguatamente allegato di aver contestato, la situazione fattuale comportante l'applicabilità o meno - nella concreta ipotesi - dell'art. 938 c.c., situazione preliminare rispetto anche ^alla pure prospettata questione della istanza della parte interessata e dell'applicazione della norma stessa pure all'occupazione parziale su porzione di fondo condominiale.

D'altra parte la configurazione giuridica della situazione di fatto (con i conseguenti risvolti e le relative conseguenze) è propria del Giudice del merito e, nella fattispecie, la parte controricorrente ed oggi deducente non risulta aver svolto adeguata contestazione della situazione fattuale stessa.

I motivi sono, quindi, inammissibili.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di "insufficiente e/o contraddittoria motivazione", in particolare rispetto al disposto rigetto dell'appello incidentale a suo tempo interposto per la riforma della decisione del Giudice di primo grado in ordine al locale ammezzato.

La denuncia carenza motivazionale è assolutamente infondata.

Tanto sia perchè la stessa tende, in pratica. Ad una rivalutazione - in questa sede non più possibile - del merito della controversia, sia per una seconda e dirimente ragione.

La Corte distrettuale ha correttamente ritenuto il rigetto del detto appello per "le conclusioni cui è pervenuta la Corte riguardo all'appello principale sull'assegnazione dei cespiti".

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Il ricorso incidentale va, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio vanno compensate stante la reciproca soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.